



SENT. 146/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello principale iscritto al n. **58812** del registro di segreteria proposto da:

- ~~OMISSIS~~, nato il ~~OMISSIS~~ a ~~OMISSIS~~ (c.f. ~~OMISSIS~~),
rappresentato e, difeso dall'avv. Sidney ARENA (c.f. RNA SNY
80D08 Z602S), del Foro di Vibo Valentia, indirizzo pec:
sidneyarena@pec.libero.it).

(appellante)

contro:

~~MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione generale della
previdenza militare e della leva – I Reparto - 4° Divisione -
indirizzo pec previmil@postacert.difesa.it, rappresentato
dalla funzionaria dott.ssa Marina Propersi, giusta delega alla~~

	2	SENT. 146/2024
	rappresentanza in giudizio conferita dal Direttore generale	
	dott.ssa Antonella Isola.	
	(Appellato)	
	Avverso:	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria n.	
	399/2020, depositata in data 30 novembre 2020 e non notificata.	
	Visti gli atti del giudizio.	
	Uditi, nell'udienza pubblica del 16 aprile 2024, con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Ida Contino, l'avv.	
	Gianluca Accardi in sostituzione e per delega dell'avv. Sidney Arena	
	per l'appellante e la dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il	
	Ministero resistente.	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 399/2020 la Sezione giurisdizionale per la	
	regione Calabria respingeva il ricorso proposto dall'odierno appellante	
	volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle	
	infermità asseritamente contratte durante il servizio militare, e,	
	conseguentemente, al riconoscimento della pensione privilegiata	
	militare, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle	
	somme spettanti a questo titolo.	
	A tale conclusione il giudice di primo grado perveniva sulla base dei	
	concordanti pareri resi dalle Commissioni mediche ospedaliere,	
	peraltro confermati dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata durante	
	il giudizio pensionistico di primo grado. Le Commissioni mediche,	
	infatti, avevano escluso la dipendenza dal servizio dell'infermità	

“orchiepididimite al testicolo destro”, considerando che detta infermità si sarebbe manifestata dopo appena due mesi dall’inizio del servizio militare; in ogni caso non ravvisavano durante l’espletamento del servizio *“fattori legalmente validi nel determinismo dell’affezione”*. Avevano altresì negato la dipendenza dal servizio delle infermità *“prostatite cronica”* e *“ipoacusia all’orecchio destro”* rilevando che dette patologie non sarebbero mai state riscontrate con gli esami specialistici effettuati in quel periodo.

2. Avverso tale sentenza il sig. OMISSIS, con il patrocinio dell’avv. Sidney Arena, ha interposto appello formulando i seguenti motivi di gravame.

2.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che le note depositate in data 29 novembre 2020 per la trattazione scritta del 30.11.2020 fossero inammissibili in quanto depositate oltre il termine di cinque giorni liberi della data fissata per la trattazione. Secondo l’appellante, infatti, i termini di cui all’art. 85, comma 5, del d.l. n.18/2020, convertito in l. n.27/2020 sono da considerare meramente ordinatori, in assenza di espressa dichiarazione legislativa di perentorietà (art.152 c.p.c.).

2.2 Con il secondo motivo ha censurato la statuizione gravata laddove il giudice di prime cure non aveva accolto l’istanza di rinvio formulata sempre nelle note del 29 novembre 2020, in quanto tardivamente depositate. L’appellante ha argomentato anche detta censura opponendo la natura ordinatoria dei termini di cui all’art. 85, comma 5, del d.l. n.18/2020.

2.3. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto che il Ctu non avrebbe comunicato alle parti le integrazioni dell'elaborato peritale, precludendo così alle stesse di formulare eventuali controdeduzioni.

2.4 Con il quarto motivo ha eccepito la erroneità della statuizione decisoria nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza del nesso eziologico tra le patologie allegate dall'istante e il servizio militare svolto.

Ciò premesso, ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado e per l'effetto l'accoglimento di tutte le domande proposte nel ricorso di primo grado, con vittoria si spese e compensi da distrarsi a favore del difensore totalmente antistatario.

3. In data 25 marzo 2024, l'appellante ha depositato una memoria integrativa con la quale ha chiesto a questo giudice la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, allegando documentazione non prodotta in primo grado in quanto, riferisce l'appellante, all'epoca non in suo possesso.

4. In data 15 aprile 2024, si è costituito il Ministero della difesa aderendo al percorso argomentativo svolto dal giudice di primo grado.

L'Amministrazione ha, infatti, insistito sulla mancanza del nesso eziologico tra le patologie allegate dall'appellante e il servizio militare.

In ogni caso, ha rilevato come il gravame proposto sia sostanzialmente teso a una surrettizia revisione del giudizio di primo grado sicché ne ha eccepito la inammissibilità. Ha concluso chiedendo il rigetto

dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

5. All'odierna udienza, fissata dopo un rinvio d'ufficio, con d.p. del 28 settembre 2023, dell'udienza fissata per il 21 novembre 2023, l'avv. Accardi, nel dichiarare di avere avuto istruzioni dal difensore costituito di discutere il giudizio nonostante la tardiva costituzione del Ministero della Difesa, ha contestato le deduzioni della controparte ed ha insistito per l'integrale accoglimento del gravame. La dott.ssa Guttuso si è integralmente riportata alla memoria reiterando le eccezioni già ritualmente sollevate in primo grado ed ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 399/2020, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria ha rigettato il ricorso proposto dal sig. OMISSIS volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità allegate e, quindi al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

L'appello è infondato.

II. Il primo e secondo motivo di gravame devono essere trattati congiuntamente attesa la stretta connessione. Con il primo motivo, infatti, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le note per la trattazione scritta previste dall'art. 85, comma 5, del d.l. N. 18/2020, in quanto depositate oltre il termine di cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; e, con il secondo motivo, ha censurato la statuizione decisoria nella parte in

cui non ha inteso concedere un termine all'appellante per svolgere le controdeduzioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo detta richiesta tardiva in quanto formulata sempre con le note depositate il 29 novembre 2022. L'appellante ha argomentato entrambe le doglianze assumendo che il predetto termine avrebbe natura ordinatoria e non perentoria.

Entrambe le censure non sono condivise da questo Collegio.

In via generale si rileva che il regime transitorio di cui all'art.85 del d.l. n. 18/2020, volto a contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19, con riferimento alla materia della giustizia contabile e per quel che qui interessa, con riferimento alla materia pensionistica, ha statuito che per tutto il periodo dal 15 aprile 2020 (poi spostato al 12 maggio 2020 dal d.l.n.23/2020, conv. dalla l. n.40/2020) fino al 31 luglio 2021 (poi prorogato da ultimo fino al 31 marzo 2022 dal d.l.n.228/2021, conv. dalla l.n.15/2022), in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, le controversie fissate per la trattazione innanzi alla Corte dei conti in sede monocratica *"passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata"*.

Dunque, la disciplina emergenziale dettata dal predetto art.85 del d.l.n. 18/2020 disegna un sistema processuale transitorio basato sul riconoscimento alle parti della possibilità di optare per il rito cartolare piuttosto che per la discussione orale. Tuttavia, una volta che sia stata scelta la trattazione cartolare, il legislatore prevede un termine per il deposito di eventuali memorie che deve essere inteso nel senso della perentorietà dello stesso, in quanto direttamente funzionale a garantire la correttezza del contraddittorio oltrech  il necessario spazio di valutazione per il giudice.

Del resto tale impostazione   quella recepita dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione con riferimento alla trattazione cartolare prevista dall'art. 611 c.p.p., disposizione che indubbiamente ha rappresentato il modello ispiratore di tutta la disciplina emergenziale.

I giudici della legittimit , infatti, hanno costantemente affermato che le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "*liberi*" prima dell'udienza, previsti dal predetto art. 611 c.p.p., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione (Cass. Pen. Sez.6, n. 11630 del 27/2/2020; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016).

Analogo principio, dunque, deve trovare applicazione anche in relazione al deposito delle memorie secondo le cadenze temporali previste dalla disciplina emergenziale.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la memoria depositata oltre il termine

di cui all'art. 85, comma 5, del d.l. n.18/2020.

Ciò posto in termini generali, si aggiunge altresì che entrambi i motivi di gravame sono privi di rilievo in quanto il giudice di prime cure ha comunque risposto alle osservazioni in esse contenute. In dette note, infatti, la difesa del OMISSIS aveva chiesto la revoca del consulente ove questi non avesse presentato la relazione peritale integrativa richiesta dal giudice e, nell'ipotesi in cui la integrazione peritale fosse stata presentata, un breve rinvio per controdedurre.

Ebbene, il giudice di prime cure, a pag. 7 della sentenza afferma: *“Peraltro, la relazione integrativa non è stata affatto depositata in prossimità della trattazione, ma il 3 ottobre (ed acquisita al sistema informatico dell’Ufficio il successivo giorno 5), dunque in un lasso di tempo più che sufficiente per consentire al difensore di attivarsi per acquisirne copia, se del caso anche per via telematica (tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, o mediante richiesta via PEC, da inoltrare alla Segreteria). Ne consegue che non è possibile accogliere l’istanza di rinvio, tardivamente depositata il 29.11.2020”.*

In altri termini, il giudice non ha accolto la richiesta (tardiva) di rinvio rilevando che, tra il deposito della integrazione della perizia e la trattazione della causa, era intercorso un lasso di tempo (quasi due mesi) del tutto idoneo a consentire l'esercizio del diritto di difesa.

Alla luce di quanto sin qui considerato i primi due motivi di ricorso sono infondati.

III. Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha tenuto conto che il Ctu non

avrebbe comunicato alle parti le integrazioni peritali richieste.

Anche tale motivo è infondato.

Risulta dagli atti che all'esito dell'udienza del 15 settembre 2020, ove era presente il difensore dell'odierno appellante, il giudice monocratico con l'ordinanza n.29/2020, chiedeva al Ctu di rendere alcuni chiarimenti (peraltro già richiesti con una precedente ordinanza istruttoria, la n. 11/2020), assegnando al perito trenta giorni per il deposito della integrazione. La relazione integrativa veniva tempestivamente trasmessa via pec il 3 ottobre 2020, ed acquisita al sistema informatico il 5 ottobre 2020, sicché da tale data era nella piena disponibilità delle parti del giudizio.

IV. Infine, l'appellante ha contestato il merito della decisione di primo grado insistendo sulla sussistenza di un nesso eziologico tra il servizio militare e le patologie allegate e quindi sul proprio diritto al trattamento pensionistico anche in considerazione della consulenza di parte allegata.

Ebbene, dette ultime censure sono inammissibili in questa sede.

Il legislatore, infatti, all'art. 170 del c.g.c. , dopo aver disposto che in materia pensionistica l'appello è consentito per i soli vizi di diritto, chiarisce che costituiscono motivi di fatto, e quindi non deducibili innanzi al giudice di appello, le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classificazione o all'aggravamento di lesioni o infermità. Si tratta pertanto di un mezzo d'impugnazione non devolutivo, sicché non consente al giudice del gravame di sindacare il risultato della

valutazione compiuta dal primo giudice, accordandogli solo un sindacato esterno sull'intrinseca coerenza logica e sulla motivazione che a quel risultato ha condotto (*in terminis*, tra le tante più recenti, Sez. II App., n. 14/2024, n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., sent. n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023).

Ebbene, la sentenza gravata manifesta compiutamente l'iter logico argomentativo della statuizione decisoria. Il giudice di prime cure, infatti, ha escluso il nesso eziologico tra le infermità allegate dall'appellante e il servizio militare in ragione delle compiute e condivise considerazioni medico-legali delle Commissioni mediche che si sono espresse durante il procedimento pensionistico, peraltro confermate dal Ctu. Nello specifico, ha ritenuto che l'infermità "*orchioepididimite al testicolo destro*" si fosse manifestata dopo appena due mesi dall'inizio del servizio militare e, soprattutto che non si potessero ravvisare nel servizio svolto "*fattori legalmente validi nel determinismo dell'affezione*". E' stato altresì chiarito in sentenza che le condizioni igieniche dell'ambiente non avessero avuto alcuna incidenza nell'insorgenza della patologia e che detta infermità in un paziente dell'età di 21 anni, è da ricollegare a patogeni trasmessi per via sessuale".

Riguardo alle ulteriori patologie il giudice ne ha escluso la dipendenza evidenziando, che il varicocele sinistro e la correlata prostatite cronica, sono patologie "*non correlabile né all'ambiente di vita, né al vitto*", ma dovuta "*verosimilmente a cause congenite, legate al patrimonio*

genetico dell'individuo", soprattutto se si tiene conto del "*breve periodo di servizio militare*" (pag. 10 della sentenza) e per l'ipoacusia all'orecchio destro, invece, che durante il brevissimo tempo del servizio, il militare non avesse mai accusato disturbi all'udito.

Ebbene, non è revocabile che il giudice di prime cure abbia puntualmente evidenziato il ragionamento svolto per escludere il nesso eziologico, esplicitando in maniera puntuale, congrua e con coerenza logica, anche rispetto a tutta la documentazione medica in atti, le motivazioni che lo hanno indotto a escludere il nesso eziologico tra le infermità sofferte dal militare e il servizio svolto, che costituisce il presupposto per riconoscere il rapporto di servizio.

Quanto sin qui chiarito, rende evidentemente inammissibile la richiesta di una nuova consulenza tecnica d'ufficio formulata nella memoria difensiva del 30 marzo 2024, in ragione di nuova documentazione medica. Peraltro, l'inammissibilità attiene anche alla documentazione allegata in ragione del principio di immutabilità della controversia devoluta al giudice d'appello, adottato dall'art. 194 del c.g.c..

Invero, la previgente disciplina, se da una parte prevedeva in appello la preclusione delle *nuove* prove costituenti in ragione del consueto rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile (art. 345, comma 3 c.p.c.), dall'altra, tuttavia, ammetteva la produzione di *nuovi* documenti. Il previgente art. 67 del r.d. 13 agosto 1933, n.1038 infatti, stabiliva che nel decreto di fissazione dell'udienza, dovesse essere indicato un termine entro cui le parti potessero presentare *nuovi documenti*.

Con l'art. 194 del c.g.c., invece, il legislatore, riformando la precedente disciplina, ha statuito che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere ammessi nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Ebbene, parte della documentazione allegata presenta una data antecedente al giudizio di primo grado e rispetto a questa l'appellante non ha indicato alcun fatto impeditivo alla loro produzione nel giudizio di primo grado, mentre altra parte della documentazione, invece, è di formazione successiva, sicché incorre nella preclusione di cui al predetto art.194 c.g.c..

Alla luce di quanto sin qui rilevato, il ricorso in appello deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

- respinge l'appello;

- condanna l'appellante al pagamento delle spese, in favore del Ministero della Difesa, che liquida forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.

	13	SENT. 146/2024	
	Il giudice estensore	il Presidente	
	(Dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	F.to digitalmente	F.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 6 GIUGNO 2024		
	P IL DIRIGENTE		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	F.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	F.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 6 GIUGNO 2024		
	p. IL DIRIGENTE		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	F.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		

